

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F.

Deliberazione n.ro	Data di Adozione
0001587	30/07/2024

OGGETTO: Attribuzione della qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria (U.P.G.) al personale incardinato nelle UU.OO. SIAN – SIAV B – SIAV C e SISP del Dipartimento di Prevenzione

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F. N.RO 20240001792 DEL 23/07/2024

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 14 (quattordici) PAGINE


DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 2 (due) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 2 (due) PAGINE

DI 0 (zero) DOCUMENTI ISTRUTTORI NON ALLEGATI PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

Con la sottoscrizione in calce, i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

Parere del Direttore Amministrativo	Parere del Direttore Sanitario
 Firmato Digitalmente il 30/07/2024 14:21 Luigi FRUSCIO	 Firmato Digitalmente il 30/07/2024 15:51 Luigi ROSSI

Il Segretario	Il Direttore Generale F.F.
 Firmato Digitalmente il 30/07/2024 16:07 Raffaele IORIO	 Firmato Digitalmente il 30/07/2024 15:56 Luigi FRUSCIO

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **30/07/2024**

Unità Operativa Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione
Firmato Digitalmente il 30/07/2024 16:07
Raffaele IORIO



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

Oggetto: Attribuzione della qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria (U.P.G.) al personale incardinato nelle UU.OO. SIAN – SIAV B – SIAV C e SISP del Dipartimento di Prevenzione

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

Vista la deliberazione del Direttore Generale F.F. n. 573 del 19/03/2024, con l'assistenza del Segretario, sulla base della proposta formulata dal Direttore del Dipartimento di Prevenzione Asl Bari che ne attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legittimità, considera e determina quanto segue:

Vista la Deliberazione n. 504 del 29.04.2020, con la quale è stato adottato il nuovo Regolamento per la predisposizione e pubblicazione delle Determinazioni Dirigenziali all'Albo pretorio aziendale; Vista la Deliberazione n. 2182 del 6.12.2021, avente ad oggetto: "Approvazione Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle deliberazioni del Direttore Generale e delle determinazioni dirigenziali all'albo pretorio aziendale – Integrazione D.D.G. ASL BA n. 504 del 29.04.2020";

Visto il Regolamento (CE) N. 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare; Visto il Regolamento (CE) N. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari;

Visto il regolamento (UE) n. 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 che, con l'art. 146, paragrafo 1, abroga il regolamento (CE) n. 882/2004 con effetto dal 14 dicembre 2019;

Visto, in particolare, gli articoli 109, 110 e 111 del predetto Reg. UE, in base ai quali ciascuno Stato membro assicura che i Controlli Ufficiali siano eseguiti dalle Autorità Competenti sulla base di un Piano Nazionale di Controllo Pluriennale (PCNP), alla cui elaborazione ed attuazione provvede un organismo unico di coordinamento;

Vista l'intesa rep. atti n. 212/CSR del 10 novembre 2016, sancita in sede di Conferenza Stato-Regioni tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 8 comma 6 della legge n. 131 del 5 giugno 2003, avente per oggetto "Linee guida per il controllo ufficiale ai sensi dei regolamenti CE 882/2004 e 854/2004", recepita in Regione Puglia con DGR n. 695 del 9.5.2017; Vista la DGR n. 2194 del 12/12/2017 e ss.mm.ii. con cui è stato adottato il Piano Regionale dei Controlli Ufficiali in materia di Sicurezza Alimentare, Mangimi, Sanità e Benessere Animale;

Visto il Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 che all'art 2 (1) stabilisce che "Il Ministero della salute, le regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le Aziende sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze, sono le Autorità competenti designate, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento, a pianificare, programmare, eseguire, monitorare e rendicontare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali nonché procedere all'adozione delle azioni esecutive previste dagli articoli 137 e 138 del Regolamento, e ad accertare e contestare le relative sanzioni amministrative". Le disposizioni di cui all'art. 10 comma 4 della L.R. n. 13 del 22.08.89, con riferimento alla qualifica di UPG per le attività ad oggi confluite nel Reg. UE n. 2017/625, deve intendersi superato con per effetto dell'art. 2 del D. Lgs. 27/21;

Vista altresì la D.G.R. 518 del 29/03/2021 concernente l'individuazione delle Autorità competenti ai sensi dell'articolo 2, D.Lgs 27 del 2 febbraio 2021 nell'ambito delle rispettive competenze e del SSR;

Visto l'articolo 2 comma 11 del D. Lgs. 27/2021, ai sensi del quale "Al personale delle Autorità competenti di cui al comma 1, addetto ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali, è attribuita la qualifica di Ufficiale o Agente di Polizia Giudiziaria nei limiti del servizio cui è destinato e secondo le attribuzioni ad esso conferite. Tale personale possiede la qualifica di pubblico ufficiale e può in ogni caso richiedere, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica";

Visto l'articolo 55 del codice di procedura penale, che prevede che le funzioni della polizia giudiziaria sono quelle di "prendere/ricevere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro

possa servire per l'applicazione della legge penale" (comma 1), nonché di svolgere "ogni ulteriore indagine e attività disposta o delegata dall'autorità giudiziaria" (comma 2). Solo agli Ufficiali e non anche ai semplici Agenti (V. art. 55, comma 3, c.p.p.) tali funzioni sono consentite, sul presupposto di una più approfondita preparazione professionale. L'Ufficiale di polizia giudiziaria può compiere tutti gli atti attribuiti dal codice di procedura penale mentre l'Agente di polizia giudiziaria ha poteri più limitati e non può compiere quegli atti da solo; presupposto di una più approfondita preparazione professionale. L'Ufficiale di polizia giudiziaria può compiere tutti gli atti attribuiti dal codice di procedura penale mentre l'Agente di polizia giudiziaria ha poteri più limitati e non può compiere quegli atti da solo;

Visto l'articolo 57 del codice di procedura penale, il quale stabilisce che "sono altresì ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall'art. 55";

Visto l'art. 1 comma 2 del Decreto Ministeriale 17 gennaio 1997, n. 58 che stabilisce che il "Il tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, operante nei servizi con compiti ispettivi e di vigilanza è, nei limiti delle proprie attribuzioni, ufficiale di polizia giudiziaria"; Visto il D.P.R. n. 270 del 20/05/1987, che stabilisce per il personale dipendente del Servizio Sanitario Nazionale che "al personale cui è stata attribuita dall'autorità competente la qualifica di agente od Ufficiale di Polizia Giudiziaria, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, in relazione alle funzioni ispettive e di controllo previste dall'art.27 del DPR 24 luglio 1977, n.616, spetta una indennità fissa lorda annua";

Visto il Decreto del Ministero della Salute n. 305 del 28/09/2005 ad oggetto "Caratteristiche delle tessere di riconoscimento rilasciate al personale adibito all'esercizio di speciali funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria";

Considerato che a seguito del trasferimento delle funzioni pretorili alle Pubbliche Amministrazioni, ai sensi del D.Lgs. n. 51 del 19.02.1998, e all'individuazione delle Autorità Competenti in materia di sicurezza alimentare in capo alle Aziende Sanitarie Locali ai sensi del D.Lgs. 27/2021, non deve essere reso giuramento dinanzi al Sindaco a seguito della nomina ad UPG addetti ai Controlli Ufficiali in materia;

Visto l'articolo 52 del C.C.N.L. dell'Area della Dirigenza medico-veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale del 03/11/2005, richiamato dall'art. 100 dello stesso contratto aggiornato al 19/12/2019, il quale dispone che “ai dirigenti medici e veterinari cui, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, è stata attribuita dall'autorità competente la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, è corrisposta, per dodici mesi, una indennità mensile lorda [...] a condizione dell'effettivo svolgimento delle funzioni ispettive e di controllo previste dall'art. 27 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e dall'art. 3 della Legge 30 aprile 1962, n. 283”;

Visto l'art. 111 del CCNL del Comparto Sanità del 02/11/2022 che conferma l'indennità di polizia giudiziaria nella misura lorda, fissa ed annua di € 960,00 per il personale cui è stata attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, in relazione alle funzioni ispettive e di controllo. Tale indennità sarà corrisposta con le competenze stipendiali elaborate da parte dell'A.G.R.U.

Visto il Regolamento Regionale 30 giugno 2009, n. 13, ai sensi del quale sono attribuite ai Servizi del Dipartimento di Prevenzione funzioni di ispezione, vigilanza e controllo, nell'ambito delle rispettive competenze;

Visto l'Accordo Integrativo Regionale per la specialistica ambulatoriale, recepito con D.G.R Puglia n. 1618 del 21/11/2022 (pubblicato sul Burp n. 137 suppl. del 22/12/2022) e, più in particolare, l'art. 12 dello stesso, avente ad oggetto “Compiti e funzioni del veterinario (art 25 A.C.N.)” il quale prevede che “Ai Medici Veterinari (di medicina specialistica convenzionata) sarà rilasciato apposito tesserino di riconoscimento (...)” e che “Ai Medici Veterinari Specialisti con qualifica di UPG, a far tempo dal 01.01.2023, viene riconosciuta un'indennità di funzione (...) pari ad € 80,00 mensili per un impegno orario di n. 38 ore settimanali”;

Premesso che:

- la Regione Puglia, con D.G.R. n. 1576 del 14/11/2022 ha approvato le “Linee di indirizzo per l'attribuzione della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria (U.P.G.) e per il rilascio della tessera di riconoscimento al personale incardinato

nelle U.O.C. SIAN, SIAV A - SIAV B - SIAV C - SISP del Dipartimento di Prevenzione delle ASL”;

- le predette Linee di indirizzo riconoscono la qualifica di UPG ai dipendenti delle AA.SS.LL. che, “sulla base dei compiti effettivamente svolti in relazione alle materie oggetto delle attività ispettive istituzionalmente loro attribuite, siano in possesso dei requisiti di seguito precisati e svolgono, in concreto, funzioni di ispezione e vigilanza ovvero Controllo Ufficiale o Altre Attività Ufficiali nei seguenti ambiti di attività:

- a) *Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN)***
- b) *Sanità animale (SIAV AREA A)***
- c) *Igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati (SIAV AREA B)***
- d) *Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche (SIAV AREA C)***
- e) *Igiene e Sanità Pubblica (SISP)”*.**

Più precisamente, l’art. 3 delle Linee di indirizzo stabilisce che: “I requisiti generali per l’attribuzione della qualifica di UPG sono:

1.

- a) essere formalmente assegnato ad una delle U.O.C. (SIAN / SIAV A / SIAV B / SIAV C / SISP) del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Locale quale articolazione deputata allo svolgimento delle funzioni di vigilanza e ispezione ovvero di Controllo Ufficiale ed Altre Attività Ufficiali ai sensi del Reg. UE 2017/625 e s.m.i.;
- b) essere formalmente individuato ed incaricato, dal Direttore di U.O.C., per lo svolgimento di attività di vigilanza e ispezione ovvero Controllo Ufficiale ed Altre Attività Ufficiali;
- c) svolgere effettivamente funzioni di vigilanza e ispezione ovvero Controllo Ufficiale ed Altre Attività Ufficiali.

2.

Il dipendente della ASL per il quale si richiede la qualifica di UPG deve essere in possesso anche dei seguenti requisiti:

a) essere inquadrato a tempo indeterminato o determinato nel ruolo sanitario, professionale o tecnico della Dirigenza o del Comparto, di una delle U.O.C. di cui al precedente punto (1) (a) con qualifica professionale prevista dal R.R. n. 18/2020 idonea allo svolgimento delle funzioni di vigilanza e ispezione ovvero di Controllo Ufficiale ed Altre Attività Ufficiali, escludendo le mansioni amministrative ed esecutive;

b) non aver riportato sentenze penali di condanna definitive, la cui sussistenza sarà accertata dall'Area Gestione del Personale o dalla Struttura Burocratica Legale mediante acquisizione del certificato del casellario giudiziale ai sensi degli articoli 28 e 39 del DPR n. 312/2002 e s.m.i. o dell'autorità prefettizia;

c) iscrizione all'Albo/Ordine per i dipendenti esercenti le professioni sanitarie, ai sensi del Decreto del Ministero della Salute 13.03.2018 "Costituzione degli Albi delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione", e in conformità alla Circolare del Ministero della Salute DGPROF 0029123-P del 04.06.2018 relativa all'iscrizione agli Albi/Ordini professionali dei Professionisti Sanitari";

- con Delibera D.G. ASL BA n° 422 del 01/03/2023, questa A.S.L. ha deliberato quanto segue:

di annullare in autotutela, ex art. 21 nonies l. 241/1990, il Regolamento aziendale adottato con D.D.G. ASL Bari n. 1555 del 11/08/2022;

di prendere atto e recepire la D.G.R. Puglia n. 1576 del 14/11/2022, pubblicata sul B.U.R.P. n. 130 del 29/11/2022, che ha approvato le "Linee di indirizzo per l'attribuzione della qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria (U.P.G.) e per il rilascio della tessera di riconoscimento al personale incardinato nelle U.O.C. SIAN - SIAV A - SIAV B – SIAV C – SISP del Dipartimento di Prevenzione delle ASL" (all. A della citata D.G.R.);

di ritenere inclusa l'U.O.S.V.D. Randagismo nell'ambito di applicazione delle predette Linee di indirizzo (ex art. 1) e di ritenere, invece, escluse le U.O.S.V.D. di Igiene Industriale e COMIMP dall'ambito di applicazione delle stesse (ai sensi dell'art. 2), sino a diversa indicazione da parte della Regione Puglia - Sezione Promozione della Salute e del Benessere, a cui è stata sottoposta una richiesta di parere, giusta nota prot. n. 25516 del 21/02/2023;

di dare mandato al Dipartimento di Prevenzione di questa A.S.L. di procedere, in ossequio alla richiamata D.R.G. Puglia n. 1576/2022, all'avvio della ricognizione del personale a cui attribuire la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria;

di dare mandato all'Area Gestione Risorse Umane ASL BA di procedere alla verifica dei requisiti di cui all'art. 3 dell'Allegato A alla D.G.R. Puglia n. 1576/2022 per il personale dipendente individuato a seguito di ricognizione nonché per i Medici Veterinari specialisti ambulatoriali convenzionati in servizio presso questa ASL, fatta esclusione per l'art. 3, comma 2, lett. **a**);

di stabilire che con successivo atto deliberativo si procederà all'attribuzione della qualifica di UPG al personale individuato in fase di ricognizione, con contestuale rilascio della tessera di riconoscimento di cui all'allegato 1 delle Linee di indirizzo per l'attribuzione della qualifica di Ufficiale di Polizia (all. A della D.G.R. n. 1576/2022), e all'annullamento di tutti tesserini di riconoscimento attribuiti al suddetto personale precedentemente all'entrata in vigore della citata D.G.R.;

di prendere atto dell'Accordo Integrativo Regionale per la specialistica ambulatoriale recepito con D.G.R. Puglia n. 1618 del 21/11/2022 (pubblicato sul B.U.R.P. n. 137 suppl. del 22/12/2022) e, più in particolare, dell'art. 12 dello stesso, avente ad oggetto "Compiti e funzioni del veterinario (art. 25 ACN)";

di recepire l'art. 12 dello succitato AIR, dando seguito agli adempimenti ivi previsti per l'attribuzione della qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria ai Medici Veterinari specialisti ambulatoriali convenzionati, in servizio presso questa ASL, e stabilendo che per gli stessi si applica integralmente l'art. 5 delle "Linee di indirizzo per l'attribuzione della qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria (U.P.G.) e per il rilascio della tessera di riconoscimento al personale incardinato nelle U.O.C. SIAN - SIAV A - SIAV B – SIAV C – SISP del Dipartimento di Prevenzione delle ASL" di cui all'allegato A della D.G.R. Puglia n. 1576/2022;

di dare mandato all'Area Gestione Risorse Umane di questa A.S.L. di effettuare, **almeno ogni due anni**, la verifica della permanenza dei requisiti in capo a tutto il personale con qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria, ivi inclusi i Medici Veterinari specialisti ambulatoriali convenzionati, in servizio presso questa ASL";

Preso atto che successivamente alla nota prot. n. 22150 del 20/03/2023 della Direzione del Dipartimento di Prevenzione di questa A.S.L., indirizzata ai Direttori delle UU.OO.CC S.I.S.P. (Area metro/nord/sud), S.I.A.N. (Area metro/nord/sud), S.I.A.V. A (Area nord/sud), S.I.A.V. B (Area metro/nord/sud), S.I.A.V. C (Area nord/sud) e delle UU.OO.SS.VV.DD. S.I.A.V. A Area metro, S.I.A.V. C Area metro e Randagismo, in ossequio alla D.D.G. n. 422 del 01/03/2023, e successiva Delibera di approvazione del primo elenco n° 1608 del 09/08/2023, è stata avviata la ricognizione di altro personale a cui attribuire la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria (U.P.G.). Più precisamente, i Direttori delle summenzionate UU.OO. hanno trasmesso alla Direzione del Dipartimento di Prevenzione di questa A.S.L. le dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà, custodite presso gli uffici della Direzione del dipartimento di Prevenzione, - relative al personale, assegnato a ciascun Servizio, per il quale si propone l'attribuzione della qualifica di U.P.G. - in merito al possesso dei requisiti legittimanti la predetta attribuzione;

Atteso che con nota prot. n° 89213/2023, integrata da successive note prot. n° 2567/2024, prot. n° 11997/2024, prot° n. 17879/2024, e prot° n. 36920/2024, la Direzione del Dipartimento di Prevenzione ha richiesto all'Area Gestione Risorse Umane di questa A.S.L. di procedere alla verifica dei requisiti di cui all'art. 3 dell'Allegato A alla D.G.R. Puglia n° 1576/2022 per il personale per cui si propone l'attribuzione della qualifica di U.P.G., (**All. 1** non pubblicabile per privacy), per personale dipendente e (**All.2** non pubblicabile per privacy) per i medici veterinari di medicina specialistica convenzionata) in servizio presso questa ASL. Le dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà, sottoscritte dagli interessati e controfirmate dai rispettivi Direttori di Servizio proponenti l'attribuzione della qualifica in argomento, sono agli atti della Direzione del Dipartimento di Prevenzione;

Dato atto, altresì, che con nota prot. n° 47347/2024 del 27/06/2024 la Direzione del Dipartimento di Prevenzione, in ossequio a quanto disposto dall'art. 5 comma 6 dell'Allegato A alla D.G.R. Puglia n. 1576/2022, ha richiesto al Presidente dell'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari di questa A.S.L. di verificare “se tra gli aspiranti alla qualifica di U.P.G., risultino dipendenti per i quali sia stata già irrogata una sanzione disciplinare, precisandone, nel caso, la tipologia di sanzione irrogata”;

Rilevato che, con riferimento al suddetto riscontro prodotto dall'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari ASL BA, con nota prot. n° 50380 del 08/07/2024:

- non si rileva l'irrogazione di sanzioni disciplinari;

Considerato che non sussiste una regolamentazione aziendale di dettaglio che individui le tipologie di sanzioni disciplinari ostative rispetto all'attribuzione della qualifica di U.P.G.;

Considerato che l'art. 81 del nuovo CCNL Area Dirigenza Sanità 2019-2021 del 23/01/2024 prevede l'*indennità di polizia giudiziaria* ai dirigenti medici, veterinari e sanitari addetti ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali, cui la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria, a condizione dell'effettivo svolgimento delle funzioni ispettive e di controllo; tale indennità di polizia giudiziaria mensile lorda è da corrisondersi per dodici mesi, ed è stabilita in € 1.239,48 annui; alla corresponsione dell'indennità si provvede con il fondo di cui all'art. 73 (Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro); tale indennità cessa di essere corrisposta dal primo giorno del mese successivo al venir meno delle condizioni previste dal predetto articolo del CCNL;

Considerato che l'art. 111 del CCNL Area Comparto Sanità 2019-2021 del 02/11/2022 ha confermato l'*indennità di polizia giudiziaria* nella misura lorda, fissa ed annua di € 960,00, che compete al personale del comparto, cui è stata attribuita la qualifica di agente od ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, in relazione alle funzioni ispettive e di controllo previste dall'art. 27 del D.P.R. 24/07/1977 n° 616;

Preso atto, della necessità di attribuire la qualifica di U.P.G. ad ulteriori nominativi afferenti alle UU.OO.CC. S.I.S.P., S.I.A.N., S.I.A.V. B, S.I.A.V. C del Dipartimento di Prevenzione, per assicurare la fondamentale funzione di vigilanza in seno ai Servizi sopra richiamati, stabilendo che si procederà sulla base delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà acquisite;

Ritenuto, pertanto, di attribuire la qualifica di U.P.G., specifica e circoscritta all'Unità operativa di assegnazione, al personale di cui agli elenchi allegati alla presente deliberazione – **Allegato n° 1** relativo al personale dipendente ed

Allegato n° 2 relativo ai medici veterinari di medicina specialistica convenzionata (non pubblicabili per motivi di privacy)

Considerato che, dopo sollecito del Dipartimento di Prevenzione ASL BA all'Area Gestione Risorse Umane e all'U.O.S. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato ASL BA, giusta Nota Prot. n° 36920/2024, le predette Strutture riscontravano al Dipartimento di Prevenzione ASL BA rispettivamente con:

- a) nota prot. n° 38728 del 28/05/2024 dell'A.G.R.U., integrata dalla nota prot. n° 43326 del 12/06/2024, con cui si comunicava che a seguito delle verifiche effettuate, n° 12 **dipendenti a tempo indeterminato** ASL BA esaminati sono iscritti all'Ordine/Albo dei Professionisti Sanitari, non hanno riportato sentenze penali di condanna definitive, e che per gli stessi non risultano carichi pendenti;
- b) nota prot. n° 38775 del 28/05/2024 dell'A.G.R.U. con cui si comunicava che a seguito delle verifiche effettuate, n° 3 **specialisti ambulatoriali convenzionati esterni** in servizio presso i SIAV del Dipartimento di Prevenzione sono iscritti all'Ordine dei Medici Veterinari, non hanno riportato sentenze penali di condanna definitive, e che per gli stessi non risultano carichi pendenti;

Qualora in futuro l'area Gestione Risorse Umane ASL BA dovesse rilevare la perdita dei requisiti per l'attribuzione della predetta qualifica ex art. 3 dell'Allegato A alla D.G.R. Puglia n. 1576/2022, comunicherà gli esiti al Dipartimento di Prevenzione al fine di procedere con immediatezza alla revoca della qualifica di U.P.G., con ritiro della relativa tessera di riconoscimento.

Assunto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

- 1) **di approvare** gli esiti della ricognizione del personale, a cui attribuire la qualifica U.P.G., non rientrato nella precedente Delibera n° 1608 del 09/08/2023

le cui istanze sono pervenute successivamente alla data del 9/8/2023, in ossequio alla D.G.R. Puglia n° 1576 del 14/11/2022 ed alla D.D.G. ASL BA n° 422 del 01/03/2023;

2) di attribuire la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria (UPG), specifica e circoscritta all'Unità operativa di assegnazione, al personale (*come da elenchi allegati – Allegato n° 1 relativo al personale dipendente ed Allegato n° 2 relativo ai medici veterinari di medicina specialistica convenzionata – non pubblicabili per motivi di privacy*) delle UU.OO.CC. S.I.S.P., S.I.A.N., S.I.A.V. B, S.I.A.V. C del Dipartimento di Prevenzione di questa A.S.L., precisando che, qualora in futuro l'area Gestione Risorse Umane ASL BA dovesse rilevare la perdita dei requisiti per l'attribuzione della predetta qualifica ex art. 3 dell'Allegato A alla D.G.R. Puglia n. 1576/2022, comunicherà gli esiti al Dipartimento di Prevenzione al fine di procedere con immediatezza alla revoca della qualifica di U.P.G., con ritiro della relativa tessera di riconoscimento;

3) di prendere atto che le autocertificazioni firmate da ciascun interessato a tale processo di attribuzione della qualifica di U.P.G. controfirmate dal Direttore della Struttura di competenza sono custodite presso gli uffici della Direzione del Dipartimento di Prevenzione;

4) di inviare il presente provvedimento, unitamente agli **Allegati nn° 1- 2** (non pubblicabili per motivi di privacy), all'Area Gestione Risorse Umane ASL BA per gli adempimenti consequenziali, (liquidazione indennità U.P.G. e verifica periodica successiva, almeno ogni biennio, dei requisiti di cui all'art. 3 dell'Allegato A alla D.G.R. Puglia n° 1576/2022, in capo a tutto il personale con qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria, ivi inclusi i medici veterinari di medicina specialistica convenzionata, in servizio presso questa ASL);

5) di rilasciare la tessera attestante la qualifica di U.P.G., conforme a quanto previsto dal Decreto del Ministero della Salute n° 305 del 28/09/2005, avente ad oggetto “Caratteristiche delle tessere di riconoscimento rilasciate al personale adibito all'esercizio di funzioni di U.P.G.” e a quanto previsto dalla D.G.R. Puglia n° 1576 del 14/11/2022;

6) di corrispondere l'indennità di U.P.G., così come riconosciuta dai vigenti AA.CC.NN. di categoria, come indicato in premessa, al personale indicato negli allegati, di cui al punto 4) della presente deliberazione, a cui sarà attribuita la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria;

7) di comunicare, al termine delle procedure relative al conferimento della qualifica di ufficiale di Polizia Giudiziaria, l'elenco dei dipendenti alla Struttura del Gabinetto del Presidente della Regione Puglia e, per conoscenza, alla Procura della Repubblica ed al Prefetto competenti per territorio;

8) di trasmettere copia della presente deliberazione - unitamente agli elenchi di cui agli **Allegati nn° 1 e 2** in cui sono riportati i nominativi del personale a cui viene attribuita la qualifica di U.P.G. - alle UU.OO.CC. S.I.S.P., S.I.A.N., S.I.A.V. B, S.I.A.V. C del Dipartimento di Prevenzione di questa A.S.L., alla Struttura Burocratica Legale ed all'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari;

9) di dare atto che tutti i firmatari del presente atto attestano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, L 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, ai sensi del vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), I. 190/2012 — quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, dalla Sezione Anticorruzione e Trasparenza del vigente PIAO — tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35- bis, d. Igs. 165/2001.

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA a pubblicazione NON soggetta a pubblicazione

ONERI DI RISERVATEZZA:

CONTIENE dati personali da NON pubblicare NON contiene dati personali


DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Area Gestione Risorse Umane	Struttura Burocratico Legale
-----------------------------	------------------------------

PROPOSTA N.RO 20240001792 APPROVATA CON DELIBERAZIONE N.RO 20240001587 DEL 30/07/2024

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Tatone Rita	 Firmato digitalmente il 30/07/2024 12:05
Dirigente PTA	Zonno Nicola	 Firmato digitalmente il 30/07/2024 12:32
Direttore/Responsabile di Struttura	Longo Fulvio	 Firmato digitalmente il 30/07/2024 12:40